

SETTORE

IVA

**SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE:  
DETRAIBILE L'IVA INDICATA IN FATTURA**

RIFERIMENTI

- Artt. 19 e 74, DPR n. 633/72
- Art. 4, DM n. 366/2000
- Risoluzione Agenzia Entrate 22.10.2020, n. 69/E

IN SINTESI

*L'Agenzia delle Entrate ha recentemente confermato la possibilità di operare la detrazione dell'IVA indicata (a titolo di rivalsa) in fattura dagli operatori telefonici relativamente ai servizi di telefonia mobile ricaricabile.*

*Ovviamente tale diritto va esercitato in base alle regole / limiti previsti dalla normativa IVA.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Nell'ambito della disciplina IVA l'art. 74, DPR n. 633/72 prevede alcune operazioni per le quali l'imposta non è applicata nei singoli passaggi con la rivalsa / detrazione ma è dovuta dal primo soggetto cedente (c.d. "regime monofase"). Le cessioni che intervengono nelle fasi successive alla commercializzazione sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

In particolare la lett. d) del comma 1 del citato art. 74 prevede, con riferimento ai servizi di telecomunicazione, che **l'imposta è dovuta**



*"per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, **dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi**, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico ...".*

In merito alle modalità di fatturazione delle operazioni in esame, l'art. 4, DM n. 366/2000 dispone che per le stesse



*"l'imposta **non deve essere comunque indicata**, nei documenti eventualmente rilasciati separatamente dal corrispettivo della prestazione, **salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio**; in tal caso la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta".*

L'emissione della fattura con IVA distinta ha posto la questione circa la possibilità di detrarre la stessa ancorché i relativi servizi siano soggetti al regime monofase.

Con la Risoluzione 22.10.2020 n. 69/E l'Agenzia ha risolto la predetta questione confermando la possibilità di **detrarre l'IVA** relativa alle fatture emesse dai gestori telefonici per i servizi di telefonia mobile ricaricabile resi nei confronti di soggetti passivi quali utilizzatori finali.

#### DETRAZIONE IVA RICARICHE TELEFONICHE

Con riferimento ai servizi di telefonia mobile va innanzitutto considerato che:

- la relativa IVA è detraibile in base al **principio generale di inerenza**;
- in caso di "uso promiscuo" del telefono cellulare, in mancanza di un'esplicita previsione normativa si deve operare, ai sensi dell'art. 19, comma 4, DPR n. 633/72, una valutazione (caso per caso) per determinare la **percentuale di inerenza** e di conseguenza di detraibilità dell'imposta.

Va evidenziato che l'applicazione di una percentuale di detrazione superiore al 50% richiede al soggetto di compilare lo specifico rigo presente nella dichiarazione IVA annuale (rigo VA5, mod. IVA 2020).

Nell'ambito della citata Risoluzione n. 69/E l'Agenzia ha affrontato il caso di una società (Alfa) che ha sottoscritto un contratto con un operatore telefonico (Beta) per la fornitura di servizi di telefonia mobile ricaricabile da destinare ai propri dipendenti assumendo la veste di utilizzatore finale del servizio.

Dopo aver richiamato le disposizioni di cui alla citata lett. d) dell'art. 74, la stessa Agenzia evidenzia che l'esposizione dell'IVA in fattura è prevista soltanto nel caso in cui la fatturazione avviene nei confronti dell'utilizzatore finale soggetto passivo senza che siano attivati i vari passaggi della catena distributiva che costituiscono il presupposto per operare la deroga.

Nel caso di specie quindi, pur restando l'operazione compresa nell'ambito applicativo del regime monofase, è applicabile il meccanismo della rivalsa / detrazione dell'IVA. In caso contrario verrebbe meno il principio di neutralità dell'IVA sancito dalla Direttiva n. 2006/112/CE che consente ad un soggetto passivo di essere sgravato dall'onere dell'imposta dovuta / pagata nell'esercizio dell'attività.

Alla luce di quanto sopra l'Agenzia conclude che, poichè la società (Alfa) è identificata come l'utilizzatore finale del servizio, la stessa ha **diritto a detrarre l'IVA separatamente esposta** in fattura ex art. 19, DPR n. 633/72.

